

**Comunicazione n. DAL/RM/95005130 del 16-6-1995**

inviata alla commissione regionale del Piemonte per l'albo dei promotori di servizi finanziari

**Oggetto: Albo ed attività dei promotori di servizi finanziari - Risposta a quesito**

Si fa riferimento alla lettera del 27 marzo u.s., con la quale viene chiesto alla scrivente di esprimersi in merito alla procedura adottata da codesta commissione regionale nella fattispecie di seguito descritta.

Un promotore di servizi finanziari ha comunicato a codesta commissione regionale medesima la variazione dell'intermediario per il quale opera, al fine di ottenere il rilascio del nuovo tesserino, producendo allo scopo varia documentazione (dichiarazione della nuova società mandante con indicazione della data di inizio del rapporto, lettera di dimissioni dalla precedente SIM e successiva corrispondenza intrattenuta con quest'ultima in relazione alle vicende concernenti l'estinzione del rapporto di agenzia).

Dall'esame della detta documentazione, è emerso che la SIM per la quale il promotore operava in precedenza, non ha liberato lo stesso dall'obbligo contrattuale di prestare l'attività fino alla scadenza del periodo di preavviso, in data successiva a quella di inizio del rapporto con la «nuova» SIM.

In presenza di tali circostanze, codesta commissione regionale ha chiesto se sia corretto procedere - come ha fatto - al rilascio del tesserino recante l'indicazione della «nuova SIM» anche in assenza della «liberatoria» da parte della precedente società mandante, ovvero se il tesserino possa essere «*rilasciato condizionato all'effettiva liberatoria*».

Si precisa, al riguardo, che le commissioni regionali, in ipotesi quali quella prospettata, possono senz'altro rilasciare al promotore di servizi finanziari il tesserino recante la variazione in argomento, senza procedere ad ulteriori adempimenti, salvo quelli di rito.

Si osserva, infatti, che l'art. 12 comma 2, del regolamento n. 5388/1991, stabilisce unicamente che «*Gli iscritti all'albo (dei promotori di servizi finanziari) comunicano tempestivamente alle competenti commissioni regionali, che ne danno comunicazione alla Consob, gli elementi informativi di cui all'art. 7, comma 2, lett. e), nonché ogni variazione di quelli prescritti dalle lettere a), c), ed e), dello stesso articolo*» (tra i quali, l'intermediario per il quale il promotore stesso svolge l'attività).

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del medesimo regolamento, inoltre, le commissioni regionali «*curano la consegna ai promotori di tesserino munito di fotografia - attestante gli estremi d'iscrizione all'albo e riportante i dati anagrafici del promotore, l'intermediario per il quale opera, (...) - e procedono al ritiro del tesserino medesimo nell'ipotesi di cessazione temporanea o definitiva dell'attività*».

Pertanto, nel caso in cui il promotore di servizi finanziari comunichi alla commissione regionale, ai sensi del citato art. 12, comma 2, del regolamento n. 5388/1991, la variazione dell'intermediario per il quale opera, nessuna disposizione impone alla commissione medesima di accertare che il rapporto intercorrente tra la precedente SIM ed il promotore sia formalmente terminato, prima di rilasciare a quest'ultimo il tesserino aggiornato.

Del resto, la persistenza di vincoli contrattuali tra il promotore ed il precedente intermediario non assume particolare rilievo in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, seconda parte,



della legge n. 1/1991, ai sensi delle quali l'attività di promotore di servizi finanziari può essere svolta esclusivamente per conto e nell'interesse di una sola società di intermediazione mobiliare.

Ai fini del rispetto di tali norme, infatti, ciò che rileva è lo svolgimento in concreto dell'attività promozionale, e non la mera sussistenza di formali rapporti tra promotore ed intermediario, se non resi operativi.

IL PRESIDENTE  
*Enzo Berlanda*